



MINISTERO DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI
U.G.C.T. 3° Ufficio

M_D - GARM

57408



18/04/2005 - 0018210

✉ Roma - Viale dell'Università, 4 CAP 00185
Fax +39/06.4986.5145
Telex : ARMAEREO - ROMA
Sito WEB www.armaereo.difesa.it
e-mail g.rizzotti@armaereo.difesa.it
PdC. CA Dott. Rizzotti ☎ Urb. +39/06.4986.6656
☎ Rinam. 8200.

Elenco distribuzione (allegato A)

M_D GARM/18210/18-4-05	/	UG3	/	20/DRRG/ARM
amm.ne	nr. progr.	data	Uo	classifica

DIRETTIVA TECNICA AER.DT-2009-006

OGGETTO: D.P. 2005-0033 "Il Certificato di Conformità (CdC) e Dichiarazione di Rispondenza al Prodotto (DRP)".

1. PREMESSA E SCOPO

Nell'ambito della "Qualità", la normativa della serie AER-Q e AQAP (Allied Quality Assurance Publication) disciplina l'emissione e l'aggiornamento della normativa tecnica e l'espletamento delle attività di Assicurazione di Qualità Governativa, in accordo alla normativa NATO e agli STANAG (Standardization Agreement) applicabili.

Per la fornitura di materiale, prodotti o servizi aeronautici da parte delle Autorità Nazionali o di Ditte di un paese appartenente alla NATO o di un'organizzazione NATO valgono le modalità e le condizioni che regolano l'esercizio reciproco del Controllo di qualità contenute nell'accordo multilaterale NATO STANAG 4107, tranne nei casi in cui vi siano particolari accordi internazionali bilaterali tra Governo Italiano e Autorità Nazionali di un paese estero.

A seguito di numerosi quesiti posti a questa D.G., con la presente D.P. si intende fornire una chiara indicazione sull'emissione della certificazione richiesta alla Ditta costruttrice/ progettatrice o Licenziataria delle forniture di materiale aeronautico.

La presente D.P. intende richiamare l'attenzione sull'applicazione della normativa che regola l'emissione del Certificato di Conformità (CdC) e della Dichiarazione di Rispondenza del Prodotto (DRP), al fine di eliminare la richiesta di dichiarazione di

rispondenza al prodotto e di sancire l'obbligatorietà del rilascio del solo CdC nei contratti stipulati dalla DGAA.

2. CERTIFICATO DI CONFORMITA' (CdC)

Il CdC trova la propria origine e disciplina in campo nazionale nella normativa AER-Q, che recepiscono ed ampliano i requisiti delle norme AQAP applicabili in campo NATO.

Il Certificato di Conformità è un documento, di esclusiva competenza e responsabilità del Fornitore, che dichiara i prodotti conformi ai requisiti contrattuali. Viene generalmente redatto secondo il modulo previsto dall'annesso 5 della Norma AER-Q-140 ovvero dall'annesso B alla Norma AQAP 2070.

Il Certificato di Conformità è firmato dal rappresentante della funzione qualità aziendale della ditta fornitrice/costruttrice, come espressamente imposto, con apposita clausola che indica i documenti applicabili, dai contratti nazionali da gestire con un sistema qualità rispondente alle norme AER-Q. Il fornitore, quindi, si fa garante della rispondenza delle forniture e servizi ai requisiti e alle specifiche contrattuali (così come riportato al punto 7 del modulo previsto dall'annesso 5 della Norma AER-Q-140), assumendo nei confronti dell'AD le relative responsabilità civili e penali.

Laddove sia previsto ed autorizzato, l'intervento del Rappresentante dell'AD, è limitato esclusivamente all'attestazione che il materiale oggetto della fornitura è stato sottoposto al servizio di Assicurazione di Qualità Governativa, in base ad un ciclo di produzione che rispetta un sistema programmato di ispezioni ed esami, secondo il Piano Qualità aziendale definitivo.

La ditta fornitrice che si avvale di sub fornitori se ne assume la responsabilità nei confronti dell'AD nel rispetto della legislazione vigente (art. 12 Capitolato Generale d'Oneri n. 200 del 14.04.200, art.1 Legge 192 del 18.06.1998, art. 18 Legge 55/90 e succ. mod. ed integr.).

In ambito internazionale, l'intervento dell'AD è delineato nell'ambito della AQAP 2070 ai casi in cui è un requisito contrattuale del fornitore presentare un CoC e nel caso in cui lo stesso GQAR (Government Quality Assurance Representative) è stato invitato dal RGQA (Request for Government Quality Assurance) a firmare il rilascio di prodotto del CoC.

In queste ipotesi, il rappresentante dell'AD (UTT, GQAR) controfirma il CoC, attestando che sul materiale oggetto del contratto, certificato e provato dalla Ditta costruttrice, è stato effettuato il servizio di Assicurazione di Qualità Governativa, inteso come rispetto di quell'insieme di strumenti e procedimenti posti in essere per assicurare la qualità in tutte le attività aziendali.

In particolare la norma AQAP 2070 al punto 4 dispone espressamente che il CdC sia apposta firmato dal GQAR il quale attesta che, nell'ambito delle disposizioni di STANAG 4107, AQAP 2070 e i RGQA, i rifornimenti identificati sono stati sottoposti a GQA (Government Quality Assurance).

Traspare chiaramente dall'attuale contesto normativo (AER.Q e AQAP) che la firma apposta dai Rappresentanti AD sul CdC non può significare l'accettazione della fornitura a nome del Delegator, né che i diversi articoli sono stati ispezionati e né che la certificazione di aeronavigabilità è stata contrassegnata.

3. DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA AL PRODOTTO (DRP)

La DRP non risulta essere codificata normativamente e dispone l'obbligo a carico delle ditte produttrici e fornitrici di materiale aeronautico di sottoscrivere e rilasciare una dichiarazione di rispondenza al prodotto.

La suddetta dichiarazione è nella sua formulazione letterale nulla di più che una "autocertificazione" della Ditta costruttrice e/o Licenziataria e/o fornitrice del materiale.

L'istituto dell'autocertificazione è attualmente disciplinato dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n.445 e ss. mod. ed int.), a cui si rinvia.

Si ricorda che l'autocertificazione, alla stregua dei principi dettati dalla L. 340/2000, è uno degli strumenti di semplificazione sia dell'azione amministrativa sia nei rapporti tra privati, in quanto solleva il soggetto dall'onere di certificare determinati dati o requisiti, semplicemente riportati in una sua dichiarazione, detta *dichiarazione sostitutiva*.

Nell'attuale formulazione, quindi, la DRP, alla stregua dell'allegato 3 alla lettera a seguito, nulla aggiunge al CdC già sottoscritto dalla Ditta Progettatrice e/o Licenziataria, in quanto la medesima dichiarazione si ritrova al punto 7 del suddetto CdC.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, si raccomanda che nella fornitura di materiale o prodotti aeronautici e relativamente alle Prescrizioni Tecniche Ditta venga nei documenti contrattuali rilasciato obbligatoriamente e conseguentemente sottoscritto dalle Ditte fornitrici/Progettatici/Licenziatarie il Certificato di Conformità, come imposto da clausola contrattuale in base alla normativa nazionale AER-Q e AQAP in ambito internazionale, non venga ritenuto più necessario l'allegato contrattuale di apposita dichiarazione di rispondenza al prodotto.

Tale esigenza è volta, da un lato, ad evitare un appesantimento nella gestione amministrativa contrattuale, dall'altro ad evitare di porre in essere una duplicazione di certificazioni aventi il medesimo scopo.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. Isp. G.A. PERRONE COMPAGNI Ing. Giovanni

ARMAEREO - U.G.C.T. 3° UFFICIO		
MINUTA		
COMPILATORE		
CAPO SEZIONE		
CAPO UFFICIO		
CAPO U.G.C.T.		
COORDINATA CON:		

Elenco Allegati:

Allegato A	Elenco di distribuzione
Allegato B	Indice delle DD.PP. emesse dalla DGAA